

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 26-1871

L.R.16/2009. Istituzione di Centri Antiviolenza con Case Rifugio. Approvazione criteri di accesso ai finanziamenti. Integrazione Allegato A alla DGR n. 23-437 del 2.8.2010.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Vista la Legge Regionale 29 maggio 2009, n. 16, che istituisce i Centri Antiviolenza con Case Rifugio;

accertato che il regolamento attuativo della suddetta legge, di cui al DPGR n. 17 del 16 novembre 2009 prevede che i Centri siano istituiti dai comuni o dai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell'ambito della programmazione dei piani di zona ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 8 della l.r. 16/2009;

dato atto che le amministrazioni provinciali competenti, rilevato il fabbisogno esistente sul territorio, anche con l'apporto delle informazioni emerse dalle azioni di monitoraggio realizzate a livello regionale, pianificano la localizzazione dei centri, in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 16/2009;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 16/2009 è prevista l'istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia;

accertato che, al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione dei centri, sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni, mentre gli importi relativi alle spese per la costruzione e/o ristrutturazione dei Centri e delle Case Rifugio sono ripartiti in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali;

verificato che, qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate verranno ridistribuite tra gli ambiti territoriali per i quali le Province hanno previsto la realizzazione di più Centri Antiviolenza;

dato atto che, per l'anno 2011, si ritiene opportuno privilegiare il sostegno all'avvio dei Centri Antiviolenza, onde consentire la diffusione dei Centri su tutto il territorio regionale;

si ritiene opportuno procedere all'approvazione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per l'avvio dei Centri Antiviolenza con case rifugio, ai sensi della LR 16/2006 e del DPGR n. 17/R del 16.11.2009, di cui all'Allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione.

Si dà atto che le istanze inviate saranno verificate dalla Direzione Politiche Sociali ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti spettanti con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile, compatibilmente con le risorse stanziare a bilancio regionale 2011 per la parte di spesa corrente ed in conto capitale (UPB DB 19011 e 19032), cui si aggiungono le risorse già impegnate sul cap. 224950/2009 per quanto riguarda i finanziamenti in conto capitale.

Verificato, inoltre, che con D.G.R. n. 23-437 del 2.8.2010, sono stati individuati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;

si rende necessario, con il presente provvedimento, integrare l'Allegato A alla D.G.R. n. 23-437 del 2.8.2010, secondo quanto di seguito riportato: "21. Assegnazione ai Comuni ed ai Soggetti Gestori delle funzioni socio – assistenziali dei contributi per la realizzazione dei Centri Antiviolenza con Case Rifugio. Responsabile: Direttore Regionale Politiche sociali e politiche per la Famiglia. Termini: 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze".

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)" e s.m.i.;

vista la L.R.n. 25 del 27/12/2011 "Legge Finanziaria per l'anno 2011";

vista la L.R.n. 26 del 31/12/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013";

vista la DGR n. 1-1380 del 19/1/2011 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione della spesa";

vista la DGR n. 17-1443 del 28/1/2011 "Bilancio di previsione 2011 - Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

vista la L.R. n. 16 del 29 maggio 2009;

visto il DPGR n. 17/R del 16.11.2009;

vista la DGR n.37-12568 del 16.11.2009;

acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso in data 25 marzo 2011;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l'accesso ai finanziamenti per l'avvio dei Centri Antiviolenza con Case Rifugio, ai sensi della LR 16/2009 e del DPGR n. 17/R del 2009, contenuti nell'Allegato 1, parte integrante della presente Deliberazione;

-di dare atto che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento si farà fronte con le risorse stanziare a bilancio regionale 2011 per la parte di spesa corrente ed in conto capitale (UPB DB 19011 e 19032), cui si aggiungono le risorse già impegnate sul cap. 224950/2009 per quanto riguarda i finanziamenti in conto capitale;

-di dare mandato alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento deliberativo;

- di integrare l'Allegato A alla D.G.R. n. 23-437 del 2.8.2010, secondo quanto di seguito riportato: “ 21. Assegnazione ai Comuni ed ai Soggetti Gestori delle funzioni socio – assistenziali dei contributi per la realizzazione dei Centri Antiviolenza con Case Rifugio. Responsabile: Direttore Regionale Politiche sociali e politiche per la Famiglia. Termini: 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze”.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R.n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per l'attivazione dei Centri Antiviolenza con Case Rifugio, ai sensi della L.R.16/2009 e del DPGR n. 17/R del 16.11.2009.

a) Obiettivi

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati alla realizzazione dei Centri Antiviolenza con Case Rifugio, a favore delle donne, sole e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti, secondo quanto previsto con L.R.16/2009 e DPGR n. 17/R del 16.11.2009.

E' obiettivo minimo l'attivazione di un Centro Antiviolenza con Casa Rifugio per ciascuna delle otto province piemontesi.

b) Destinatari dei finanziamenti

Possono presentare istanza di contributo ai sensi della presente Deliberazione i Comuni ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri Antiviolenza istituiti nell'ambito della programmazione dei piani di zona ed in conformità con quanto previsto dalla L.R. 16/2009, artt. 3 e 8, secondo le modalità previste dal DPGR n. 17/R del 16 novembre 2009.

Le proposte di istituzione e localizzazione dei Centri, ai sensi dell'art. 3 della LR 16/2009, possono essere oggetto di specifica concertazione nell'ambito del Tavolo Politico-Istituzionale di cui alla DGR n. 28-12295 del 5.10.2009, "Approvazione delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona ai sensi dell'art. 17 della LR 1 gennaio 2004, n. 1".

Nel contesto di tale programmazione, nonché nella successiva localizzazione dei Centri come definita dalle Province ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) della L.R.16/2009, contestualmente all'istituzione dei Centri, dovranno essere altresì individuate idonee modalità organizzative e forme di raccordo tecnico ed operativo tra gli Enti titolari dei Centri ed i servizi socio-sanitari del territorio di riferimento, in capo ai quali permane la titolarità della presa in carico dei singoli casi, sulla base della normativa vigente.

Nell'ambito del Progetto di gestione del Centro, di cui al successivo punto e), devono essere evidenziate le modalità di copertura del costo del servizio, sia come accesso al Centro medesimo, sia come costo di inserimento nelle Case Rifugio collegate, onde assicurare pari opportunità di accoglienza per tutti i casi del territorio provinciale.

I Centri Antiviolenza possono essere di nuova istituzione, oppure coincidere con gli Sportelli Informativi già attivati a livello provinciale in attuazione ed attraverso i finanziamenti di cui al Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime di cui alla DGR n. 2-9099 del 7/7/2008.

In sede di programmazione attuativa del presente provvedimento, pertanto, andrà valutata l'opportunità di prevedere la valorizzazione e prosecuzione di una o più esperienze realizzate o sostenute dalle Amministrazioni Provinciali attraverso i Piani Provinciali finanziati ai sensi della DGR n. 2-9099 del 7/7/2008 e successivi provvedimenti collegati. In questo caso, dovranno essere definite idonee modalità di adeguamento ai requisiti individuati nel DPGR n. 17/R del 16.11.2009.

c) Entità dei finanziamenti

I finanziamenti sono i seguenti: finanziamenti per spese di funzionamento e gestione e finanziamenti destinati alla ristrutturazione di immobili per la realizzazione dei Centri e delle Case Rifugio.

Al fine di agevolare la progettazione degli interventi, i finanziamenti relativi alle spese di funzionamento e gestione dei centri, sono ripartiti con apposita determinazione dirigenziale in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri (art. 4 DPGR n. 17/R del 16.11.2009):

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (ultimo dato aggiornato disponibile fonte BDDE Regione Piemonte).

Gli importi relativi alle spese per la ristrutturazione/manutenzione straordinaria e la fornitura di arredi e attrezzature dei Centri e delle Case Rifugio sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali in quota uguale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2 del DPGR n. 17/R del 2009.

Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate verranno ridistribuite tra gli ambiti territoriali per i quali le Province hanno previsto la realizzazione di più Centri Antiviolenza.

d) Spese ammissibili

d.1. Spese di funzionamento e gestione

In relazione alla natura del finanziamento regionale, appare prioritario prevedere, per l'anno 2011, criteri di ammissibilità della spesa che consentano il sostegno alla fase concreta di avvio dei Centri.

Per i finanziamenti destinati alle spese di funzionamento e gestione dei Centri e delle Case Rifugio:

- A. Spese di avvio della struttura
- B. Spese di personale
- C. Spese generali di funzionamento (utenze, affitto locali, materiali di consumo)
- D. Spese per attività di informazione sulle attività del Centro
- E. Spese per convenzioni con Case Rifugio già operanti sul territorio oppure con altre strutture per la pronta accoglienza, purché adeguate a rispondere all'esigenza specifica (art. 9, comma 2 DPGR n. 17/R del 16.11.2009)
- F. Altre spese inerenti attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione eventualmente organizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

d.2 Interventi strutturali e forniture

Per le risorse da destinarsi agli interventi strutturali per l'attivazione di Case Rifugio:

- A. Manutenzione straordinaria /Ristrutturazione
- B. Fornitura di arredi ed attrezzature.

Per quanto riguarda la formazione degli operatori, ai sensi dell'art. 5 del DPGR n. 17/R del 2009, sulla base delle linee guida regionali riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali, i relativi corsi di formazione sono attivati dalle province all'interno dei programmi provinciali

per l'autorizzazione e il finanziamento delle attività formative per gli operatori sociali, anche attraverso progetti formativi di area vasta, quali azioni formative di interesse sovrazonale che possono coinvolgere diverse tipologie di operatori.

Tali percorsi formativi di area vasta possono essere realizzati direttamente dalle province oppure, finanziati, attraverso contributi economici rivolti a soggetti del territorio provinciale, secondo quanto previsto con DGR n. 52-409 del 26.7.2010, Allegato B (Approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio sanitari finanziati dalle Province con fondi regionali-Biennio formativo 2010/2012).

e) Modalità di presentazione delle istanze

In relazione alle funzioni assegnate ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) della L.R.16/2009, le Amministrazioni Provinciali promuovono adeguate forme di promozione, coinvolgimento e raccordo di tutti i soggetti istituzionalmente competenti, nonché le risorse del territorio concretamente impegnate nel sostegno alle donne vittime di violenza, al fine di individuare, in relazione ai bisogni ed alle esperienze in atto, le modalità più adeguate per definire la localizzazione dei centri sui territori di rispettiva competenza, alla luce delle progettualità specifiche espresse dal territorio.

Ciascuna Provincia individua la localizzazione del rispettivo Centro con proprio atto, in base alla normativa vigente, e ne dà comunicazione alla Regione.

Gli atti con i quali le Province individuano la localizzazione dei Centri devono essere motivati ed eventualmente supportati dalla documentazione tecnica alla base delle scelte della Provincia, anche in considerazione dell'analisi costi-benefici che l'attivazione dei Centri comporta e delle concrete possibilità di copertura delle spese ordinarie di gestione nel breve e medio periodo da parte dei soggetti proponenti stessi.

Gli Enti titolari dei Centri, come individuati dalle Province, trasmettono alla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri e delle Case Rifugio.

Per l'accesso ai finanziamenti destinati alle spese di funzionamento (punto d.1), gli Enti titolari dei Centri devono inoltrare apposita richiesta cui va allegato il Progetto di gestione, l'organigramma del personale, il business plan triennale per la gestione, onde vengano evidenziate le modalità di copertura dei costi di funzionamento, nonché la documentazione elencata all'art. 4 comma 7 del DPGR n. 17/R del 2009, e meglio specificata nella determinazione dirigenziale attuativa della presente deliberazione.

Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti per la realizzazione dei Centri di cui al punto d.2, all'istanza dovrà essere allegata una planimetria quotata sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'individuazione degli interventi edilizi necessari, il computo metrico dell'intervento, il titolo di proprietà dell'immobile, il quadro economico di spesa complessivo e la nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

f) Modalità di ammissione a contributo.

La Regione Piemonte, sulla base dei progetti pervenuti, e a seguito della valutazione del business plan triennale proposto e dell'ammissibilità dei costi presentati, dispone l'ammissione a contributo con apposita determinazione dirigenziale.

g) Concessione dei contributi

La Regione contribuisce alla realizzazione dei Centri allo scopo di consentire:

- Pronta disponibilità del servizio
- Acquisto di attrezzature ed arredi;
- Cambio destinazione d'uso del patrimonio immobiliare esistente.

L'assegnazione dei finanziamenti di cui al punto d.1. (spese di funzionamento e gestione dei Centri e delle Case Rifugio) agli Enti titolari dei Centri avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa.

Per quanto riguarda i finanziamenti per la manutenzione straordinaria/ristrutturazione, la prima tranche pari al 70% delle risorse sarà assegnata previa presentazione della Comunicazione o Denuncia o Verbale di inizio lavori, contratto dei lavori, CUP e scheda fiscale che dovranno essere trasmessi entro 6 mesi dall'ammissione a contributo.

Il saldo 30% sarà erogato a fine lavori, previa presentazione della certificazione conformità impianti, Certificato di Regolare Esecuzione, certificato di conformità della fornitura, elenco delle spese complessive sostenute sottoscritto dal RUP, fatture ed altra documentazione giustificativa valida in base alla normativa vigente, autorizzazione al funzionamento della Casa Rifugio.

I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dal provvedimento dirigenziale di concessione del contributo.

Non rientrano nel conteggio dei dodici mesi i ritardi causati da: interruzione dei termini per sospensione dei lavori, varianti, rescissioni contrattuali, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali. Qualora i lavori dovessero subire ritardi per le suddette motivazioni, il Responsabile Unico del procedimento ne dovrà dare tempestiva informazione al competente Settore regionale.

h) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Viene individuato quale responsabile del procedimento il Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.

Ai sensi della L.R. 7/2005, la conclusione del procedimento coincide con la Determinazione Dirigenziale di approvazione dei progetti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, che sarà individuata con apposita determinazione.

i) Verifiche e controlli

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio da parte delle Province

Le Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d) della LR 16/2009 e dell'art. 13 comma 3 del DPGR n. 17/R del 1009, a conclusione della prima annualità di operatività dei Centri, realizzano un monitoraggio dell'andamento e della funzionalità dei medesimi, secondo le modalità che saranno individuate da un apposito gruppo di lavoro interistituzionale attivato dall'Amministrazione Regionale.

Le informazioni raccolte dalle Amministrazioni Provinciali saranno trasmesse all'Amministrazione Regionale non appena disponibili. Gli esiti delle attività di monitoraggio successive saranno trasmessi all'Amministrazione Regionale ogni anno entro il 31 gennaio, come previsto dall'art. 13 comma 3 del DPGR n. 17/R.

m) Trattamento dei dati personali

A norma dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti:

Il trattamento che si effettuerà (art. 13):

- ☐ ha le seguenti finalità: concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei Centri Antiviolenza di cui alla L.R.16/2009;
- ☐ sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;
- ☐ i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello n. 165.

Il responsabile del trattamento è il Direttore regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia pro tempore.

Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003.